

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1351

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati MANCINI Vincenzo, PALLANTI, REBECCHI,
CAVICCHIOLI, BIANCHI, FACCHIANO, SANTORO, BIONDI, CIMA
e DIAZ**

(V. Stampato Camera n. 2974)

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della
Camera dei deputati nella seduta del 7 ottobre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
13 ottobre 1988*

**Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 10, numero 3,
della legge 3 marzo 1987, n. 61, concernente modificazioni ed
integrazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, per la
disciplina del fondo di previdenza per il personale dipendente
da aziende private del gas**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 3 dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.